

REGOLAMENTO (CE) N. 595/2001 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2001

recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2884/2000 ⁽⁴⁾, prevede, all'articolo 20 bis, le disposizioni applicabili per la gestione del contingente di latte in polvere da esportare nella Repubblica dominicana nell'ambito del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e tale Repubblica approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio ⁽⁵⁾. Per difficoltà riconducibili all'applicazione del citato memorandum di intesa nella

Repubblica dominicana appare opportuno rinviare il periodo per la presentazione delle domande di titoli nell'ambito del contingente relativo al periodo 1° luglio 2001-30 giugno 2002.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 20 bis, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 174/1999, le domande di titoli relative al contingente del periodo 1° luglio 2001-30 giugno 2002 sono presentate dal 1° al 10 maggio 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 333 del 27.12.2000, pag. 76.

⁽⁵⁾ GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.